

18 16435



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 939 /DA del ' 29 NOV. 2018

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione quota capitale e spese legali Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 722/2018 del 03/10/2018 – Puglisi Alfio C/Cas.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 413/2014 , tra le parti Puglisi Alfio nato a Catania il 18.09.1946 C.F. PGL LFA 46P148 C351L e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 722/2018 del 03/10/2018 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 31.10.2018, con la quale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 648/2014 , dichiara il diritto di Puglisi Alfio alle differenze retributive tra il livello “A1” e il livello “A” del CCNL Autostrade e Trafori, per lo svolgimento di mansioni superiori e per l’effetto condanna il CAS al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo 15 Novembre 2005 al 28 febbraio 2007 che determina nell’importo di € 4.598,73, oltre all’importo corrispondente alle differenze sulla indennità di cantiere relativamente allo stesso periodo di tempo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei , salvo applicazione, dell’art. 22, comma 36 , della Legge 724/1994, nonché alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio per l’importo complessivo di € 7.779,31 comprensivi di oneri;

Che la CTU disposta dai Giudici della Corte di Appello di Messina quantifica soltanto le differenze stipendiali e della produttività in € 4.598,73 e, pertanto, per la quantificazione delle differenze dell’indennità di cantiere si può ricorrere ad altra CTU disposta nel giudizio RG. 414/2014 Casella Pietro C/CAS , che quantifica la differenza mensile dell’indennità di cantiere tra il livello A/1 ed il livello A in € 377,02 mensili da corrispondere per 14 mensilità annue e pertanto l’importo da riconoscere per il periodo 15 Novembre 2005 al 28 febbraio 2007 è pari ad € 6.849,21;

Che il Decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998 n° 352 dispone all’art. 3, comma 2, che : *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute , al netto delle ritenute previdenziali , assistenziali ed erariali*” , giusta peraltro Sentenza della Suprema Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14429 /2017;

Che pertanto occorre preliminarmente liquidare la sorte capitale quale differenze retributive ossia € 4.598,73, oltre alla differenze per indennità di cantiere come sopra quantificate in € 6.849,21 e quindi per un totale di € 11.447,94 e successivamente , verificato l’importo corrisposto al netto delle ritenute previdenziali , assistenziali ed erariali, procedere alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria , fatto salvo il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36 della Legge 724/1994 , e quindi secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto;

Vista la deliberazione dell’assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell’Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro **722/2018 del 03/10/2018**, notificata a questo Ente in forma esecutiva il **31.10.2018**, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**;
- **Impegnare** la somma di **€ 7.779,31** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente **limitatamente alle spese di giustizia**;
- **Liquidare** la somma **€ 11.447,94** quali differenze retributive tra il livello "A1" e il livello "A" del CCNL Autostrade e Trafori e quali differenze di indennità di cantiere per lo svolgimento di mansioni superiori relativamente al periodo **15 Novembre 2005 al 28 febbraio 2007** in favore del Signor Puglisi Alfio nato a Catania il 18.09.1946 C.F. PGL LFA 46P148 C351L IBAN IT50E 02008 82101 000300 281382, con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Liquidare** la somma di **€ 7.779,31** quale refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore del Signor Signor Puglisi Alfio nato a Catania il 18.09.1946 C.F. PGL LFA 46P148 C351L IBAN IT50E 02008 82101 000300 281382;
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze stipendiali di **€ 11.447,94** essendo sottoposte al relativo pagamento dei contributi sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane;
- **Dare** atto che con separato provvedimento si procederà alla degli interessi e della rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36 della Legge 724/1994, e quindi secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti*

*Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi*



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3442 Atto del 2018
Importo € 7.779,31
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 6/12/18 *Il Funzionario*

Avv. VINCENZO GATTO
Patrocinante in Cassazione
Via Torino Isol. Zeta - 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090 2931454 - Fax 1782284449
e-mail: avv.vincenzogatto@libero.it
pec: avvvincenzogatto@cnfpec.it

ALLEGATO "A" RG n. 413/2014

Copia
URGENT

Al 7/10/2018 - Reg. Sent.
Al 13/10/2018 - R. G. L.
Al 31/10/2018 - Cron.



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 24731
del 31-10-2018 Sez. A

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO



Repubblica Italiana

In nome di popolo italiano

*Stato
31/10/18
4*

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa A.T. Rizzo Presidente

Dott. L. Villari Consigliere

11013

Dott.ssa E. Sturniolo Consigliere

all' udienza collegiale del 25 settembre 2018

nella controversia vertente tra:

*3,30***PUGLISI ALFIO**

rappresentato e difeso dall' avv.Gatto.

APPELLANTE

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall' avv. Amico.

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.648 / 2014

del 25 – 2 - 2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso del 30 – 5 - 2011 al giudice del lavoro di Messina PUGLISI ALFIO , dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane fino al 30 giugno 2008, espose che da partire dal 1997 era stato incaricato di svolgere le mansioni di geometra capo lotto ed assegnato al lotto 26 e poi 25 bis ed aveva continuato a svolgere tali mansioni fino al 28 febbraio 2007; dedusse che tali mansioni erano



sicuramente ascrivibili alla qualifica di responsabile di unità organizzativa o capo ufficio, livello A, mentre egli era inquadrato come geometra nel livello A1, sicché chiese il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, invocando le disposizioni regolamentari per il personale del Consorzio (art.54 Regolamento). Precisò di avere già proposto analogo giudizio, conclusosi con sentenza n.3425 / 2009 dello stesso giudice del lavoro, che aveva riconosciuto lo svolgimento delle mansioni di capo lotto, superiori al livello di inquadramento, con la condanna al pagamento delle differenze retributive fino al novembre 2005, e chiese la condanna del CAS al pagamento delle corrispondenti somme per il periodo di tempo successivo, andante dal 16 novembre 2005 fino al 28 febbraio 2007, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituì in giudizio con memoria depositata il  20 febbraio 2014, contestando che le mansioni svolte fossero riconducibili alla qualifica superiore e che il ricorrente ne avesse offerto adeguata prova, e chiese il rigetto della domanda avanzando eccezione di prescrizione.

Venne disposta CTU contabile, ma senza che si provvedere a tale incombente, in esito al deposito di note, il Giudice del Lavoro di Messina con sentenza n. 648 / 2014 del 25 - 2 - 2014, muovendo dalla premessa che il Consorzio, nonostante la natura di ente pubblico non economico, aveva applicato ai propri dipendenti la contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro alle dipendenze di società che gestiscono strade e autostrade, anziché la contrattazione collettiva regionale, prevista dall' art.24 L reg.10 del 15 maggio 2000, affermava che l' adozione della contrattazione collettiva diversa da quella prevista, comportava la violazione di una norma imperativa, con la conseguente



nullità delle delibere del CAS che ne avevano disposto l' estensione al proprio personale, e rigettava quindi la domanda reputando che essa fosse fondata sull'applicazione di previsioni contrattuali collettive non operanti nella fattispecie.

Avverso tale sentenza proponeva appello PUGLISI ALFIO, sottolineando che nel giudizio era stata fornita univoca prova sullo svolgimento delle mansioni riconducibili al profilo professionale di Capo Lotto livello A del CCNL Autostrade e Trafori, qualifica che era presente nei suoi tratti caratteristici nel contratto aziendale CAS al livello A con il profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa. Aggiungeva che la prova testimoniale, pur regolarmente dedotta, non era stata concretamente assunta senza che sulla richiesta il giudice si pronunziasse. Chiedeva quindi la riforma della decisione con il riconoscimento delle differenze retributive, obiettando alle affermazioni del primo giudice sulla nullità del contratto collettivo privatistico che ciò non impediva il riconoscimento delle differenze retributive reclamate poiché soccorreva comunque la disposizione dell' art.2126 cc in forza della quale il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Rilevò che l' applicazione del CCNL Autostrade e Trafori ai dipendenti del CAS era sempre avvenuta con il consenso dell' amministrazione regionale, la quale fino al 2010 aveva recepito il contratto collettivo privatistico dichiarandolo applicabile al Consorzio, che, per sua parte, aveva retribuito i dipendenti secondo le previsioni di tale contratto. Invocò il riconoscimento del trattamento economico del profilo professionale di Capo Ufficio di livello A del CCNL Autostrade e Trafori, quale minimo costituzionalmente garantito ex art.36 Cost., ovvero, gradatamente, per le sole voci inerenti la paga base, la indennità di contingenza, la 13° ed il ricalcolo dello straordinario prestato, facendo leva sul



fatto che neppure il contratto collettivo regionale risultava applicabile concretamente, stante la mancanza di apposito provvedimento della Giunta regionale.

Si costituiva il Consorzio ribadendo le ragioni sottostanti alla inapplicabilità del contratto collettivo di diritto comune, poiché ai dipendenti del CAS si applicava soltanto il CCRL per i dipendenti regionali e per il personale degli enti di cui all' art.1 L.reg. 10 / 2000, a partire dall' entrata in vigore di tale legge, stante la natura di ente pubblico non economico del Consorzio. Si oppose quindi al gravame e ne chiese il rigetto, sottolineando che la giurisprudenza di merito aveva ritenuto la inoperatività del CCNL per le Autostrade private ai fini della corresponsione di indennità in esso previste e che la Corte di cassazione aveva definitivamente sancito la inapplicabilità dei CCNL di diritto comune ai pubblici dipendenti.

Assunta la prova testimoniale dedotta dall' appellante, all' esito venne disposta CTU. Dopo il deposito della relazione la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell' esame della controversia occorre muovere dal rilievo preliminare che il primo giudice ha rigettato la domanda proposta dal Puglisi, volta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, sul presupposto che essa fosse fondata sull' applicazione di previsioni contrattuali collettive non operanti nella fattispecie, ed ha affermato che l' adozione della contrattazione collettiva diversa da quella prevista, comportava la violazione di una norma imperativa, con la conseguente nullità delle delibere del CAS che ne avevano disposto l' estensione al proprio personale.



Su tali premesse può senz' altro convenirsi: per un verso è certo che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha natura di ente pubblico non economico, con conseguente inderogabile applicazione ai dipendenti della contrattazione collettiva regionale, secondo le previsioni di cui all' art.24 L.reg.10 del 15 maggio 2000; per altro aspetto va sottolineato che la applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge, non possedendo il crisma della legittimità, pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

In particolare, sulla natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane si era soffermata la Corte Costituzionale con sentenza n.197 del 1992, nella quale è stato sottolineato che " *il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo (il cui statuto è stato approvato il 30 maggio 1968 con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici) ha personalità giuridica pubblica in forza dell'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1965, n. 4. Si tratta di un consorzio tra enti pubblici che, secondo la interpretazione giurisprudenziale delle norme che lo disciplinano (Cass. S.U. 19 luglio 1976, n. 2849), non può essere qualificato ente pubblico economico, ma si configura come organismo non dissimile dai consorzi tra Comuni e Province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e segg. del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383) e dai consorzi previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana (D.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 24 e segg.). Alla forma societaria, solitamente adottata per la costruzione e la gestione delle autostrade nazionali (legge 24 luglio 1961, n.*

729), è stata preferita la costituzione di un consorzio, quale proiezione degli enti che ne fanno parte, con riflessi anche sul regime giuridico dell'ente. Il consorzio è preposto alla realizzazione ed alla gestione dell'opera di interesse degli enti pubblici consorziati, ed assume un modello organizzativo tradizionale, già previsto per le strade provinciali e comunali sin dalla remota legge sui lavori pubblici (artt. 37 e 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).

Indipendentemente dalla più puntuale determinazione della configurazione giuridica del Consorzio per l'autostrada Messina-Patti, non si è dunque in presenza di un ente assimilabile, per struttura e per regime giuridico, alle società e ad altri enti pubblici economici concessionari di autostrade. Né la attività esercitata vale a connotare in modo necessitato l'ente, tanto da reagire sulla sua configurazione soggettiva e da improntarne la struttura e la disciplina.

Le specifiche connotazioni soggettive dell'ente ed il regime ad esso proprio non consentono, quindi, la comparazione con società ed altri enti concessionari di autostrade che sono sottoposti, per i profili soggettivi, ad una diversa disciplina giuridica". Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze n.98 Sez.Un. del 4 – 4 – 2000, n.185 del 10 – 5 – 2001, n.19661 del 22 – 12 – 2003, n.20886 del 27 – 9 – 2006, e da ultimo n.10823 del 26/05/2015.

Come sopra si è detto, dalla natura giuridica del CAS consegue che i rapporti di lavoro dei dipendenti trovano necessariamente la propria disciplina nella legge regionale n.10 del 2000 e nel D. Lgs. 165 / 2001.

Infatti, l' art.1 l.reg.10 / 2000, stabilisce, al primo comma che " Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a

jullo.

vigilanza e/o controllo della Regione..." e prevede al secondo comma che "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale".

L' art.24 della stessa legge regionale statuisce al primo comma:

" La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale - quadro determina gli àmbiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi."

Ed ancora, al secondo e terzo comma:

" L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Ed è in forza di tali disposizioni che il Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere del 1 – 9 – 2010 n.841, in esito a quesito posto dall' Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità ha chiarito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 – 5 – 2000 n.10 (17 maggio 2000) al personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che deve essere considerato un ente non economico sottoposto a vigilanza o controllo della regione, " *avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni di detta legge e in particolare i relativi art.13 (per la determinazione del trattamento economico del relativo personale dirigente) e 24 (per quanto attiene alla contrattazione collettiva relativa al residuo personale), e avrebbe dovuto cessare allora ogni ultrattivit della singolare e pi favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata in un diverso contesto normativo* ". Nello stesso parere è affermato che " *la disciplina legale non consente alcuna integrazione con discipline tratte da contrattazioni collettive di tipo privatistico, sicch per coerenza di sistema sembra doversi concludere che, anche con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile al personale operante presso il CAS con peculiari specificit professionali (Casellanti, operatori del centro radio, squadre di sorveglianza e assistenza al traffico) non possa darsi adito a contrattazioni integrative aziendali, che non siano espressamente autorizzate dalle fonti collettive richiamate nei citati artt.13 e 24 della L.r. 10 / 2000.*"

Successivamente, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato nuovamente a pronunziarsi sulla questione, con parere n.805 / 2012 del 19 – 6

Mille

– 2012 ribadiva che al personale dipendente del CAS deve applicarsi la stessa disciplina dei dipendenti dell’ amministrazione regionale e che “ *la ultrattivit della singolare e pi favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata avrebbe dovuto cessare con l’ entrata in vigore della legge 10 / 2000* ”, segnalando che “ *la clausola di chiusura del sistema espressa dall’ art.1, comma 2 della legge reg.10 / 2000 escludeva ogni possibilit di legittima applicazione al personale contemplato nel medesimo art.1 di discipline diverse da quella introdotta dalla sopravvenuta legge regionale, per come eventualmente integrata dalla normativa nazionale* ”.

Dunque al lavoratore dipendente del CAS deve essere applicato esclusivamente il contratto collettivo regionale. E’ vero infatti che è escluso in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all’ assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva (Cass. 25 – 2 – 2011 n.4653; Cass. 31 – 1 – 2011 n.2187) per il principio secondo il quale laddove il legislatore ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell’ ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diverse formazione e provenienza.

E’ però altrettanto certo che di fatto il Consorzio per le Autostrade Siciliane allorquando entrò in vigore la legge 10 / 2000 aveva già da tempo proceduto alla approvazione delle norme regolamentari per il personale, con provvedimenti approvati dalla giunta regionale di governo, secondo le disposizioni di cui alla l.reg.44 del 3 – 11 – 1994 (la quale prevede all’ art.6,

Mille

comma 2: "Le deliberazioni degli organi di amministrazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa inerenti ai bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze; comma 3: "Le deliberazioni concernenti regolamenti, statuti e piante organiche dei consorzi o modifiche allo stato giuridico ed economico del relativo personale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici") e che tali norme regolamentari aveva nel tempo applicato, regolando su di esse e sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autostrade e Trafori il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Anche successivamente all'entrata in vigore della legge n.10 del 2000 il Consorzio ha continuato a fare esclusivo riferimento al regolamento per il personale e al contratto collettivo nazionale di lavoro Autostrade e Trafori sia con riguardo all'inquadramento dei dipendenti, compresi quelli di prima assunzione, sia con riguardo al loro trattamento retributivo, che è rimasto commisurato alla contrattazione collettiva privatistica. Dunque, le norme contrattuali per il personale del Consorzio Autostrade Siciliane ricalcano il ccnl privatistico ed hanno avuto pratica applicazione, nonostante la entrata in vigore della legge n.10 / 2000, quantomeno fino a quando, con una procedura avviata nel 2010 dopo il parere del CGA richiesto dall'assessorato regionale, si è proceduto ad inquadrare il personale nelle categorie con maggiori elementi di omogeneità contemplate nelle fonti collettive richiamate agli art.13 e 14 L. 10 / 2000 (rispettivamente per il personale dirigente e per quello non dirigente) predisponendo le tabelle di equiparazione necessarie per individuare i singoli inquadramenti, oltre che "per computare il



dare - avere *nel rapporto dipendente –regione a partire dalla entrata in vigore della legge regionale 10 / 2000* " come chiarito nelle premesse della deliberazione dell' assemblea del Consorzio per le Autostrade Siciliane del 21 novembre 2014, approvata quest' ultima dalla Giunta regionale con deliberazione n.26 del 18 febbraio 2015, che ha concluso il percorso compiuto dall' amministrazione del CAS per la riconduzione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti a quella prevista dalla legge 10 / 2000.

Di fronte a tali risultanze, è considerato che la presente controversia concerne il periodo di tempo dal novembre 2005 al febbraio 2007, antecedente all' inizio di tale percorso, iniziatosi, come si è visto nell' anno 2010 con il parere del CGA n.841 / 2010, si deve necessariamente concludere nel senso che lo svolgimento delle mansioni superiori denunciato dal ricorrente si è concretizzato allorquando il Consorzio applicava di fatto ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto alla applicazione del contratto regionale. Se tale conclusione è esatta, pare corretto dedurne che la destinazione del lavoratore, odierno appellante, allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa è avvenuta nel periodo di tempo in cui allo stesso, come del resto a tutti i suoi colleghi, il Consorzio applicava la disciplina del ccnl privatistico sia sotto l' aspetto dell' inquadramento sia sotto l' aspetto retributivo. E allora, la questione posta dalla controversia non può essere risolta con l' affermazione che è carente il diritto del lavoratore all' inquadramento e alle retribuzioni richieste perché previste dalla contrattazione collettiva inapplicabile al rapporto di lavoro, giacchè per tutti i casi di prestazione di fatto in violazione di legge soccorre la disposizione di cui all' art.2126 cc, la quale è dettata espressamente a regolare in senso

Muller

favorevole al prestatore di lavoro, soggetto più debole, gli effetti della nullità o dell' annullamento del contratto di lavoro.

La applicazione della disposizione è stata invocata nel caso concreto dal ricorrente e potrebbe essere impedita soltanto dalla illiceità dell' oggetto o della causa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di illegittimità derivante dalla applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista, in violazione cioè di una norma imperativa (L.10 / 2000), senza che si ravvisi la lesione dei principi di ordine pubblico strettamente intesi, ossia dei valori giuridici ed etici fondamentali dell' ordinamento (Cons.St. sez.VI 26 -7 – 2001 n.434). Invero, l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., comma 1, priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art.1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1, (C. Cost. n. 296 del 1990).

Il diritto del lavoratore alla retribuzione, che trova protezione costituzionale, è dunque fatto salvo per le prestazioni rese e si dovrà tenere conto della norma dell' art.2126 cc, che sterilizza gli effetti dell' invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro. E nella presente controversia si tratta proprio di prestazioni già rese, non già del diritto al conseguimento di un trattamento non dovuto, poiché ciò che è stato richiesto è il trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.



Data la particolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti del CAS, ente pubblico non economico, occorre qui richiamare la giurisprudenza che ha fatto applicazione della disposizione di cui all' art.2126 cc in materia di pubblico impiego contrattualizzato, affermando che " *il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell' art.2126 cc, con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione*" (Cass.21 – 11 – 2016 n.23645). L' art.2126 cc ha infatti applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pa compresa tra quelle di cui all' art.2 del d.Lgs. n.165 / 2001, salvo il caso in cui l' attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona (Cass.991 / 2016; Cass. Sez. lav., 29-11-2016, n. 24266).

Con particolare riguardo poi allo svolgimento di mansioni superiori la Corte di Cassazione ha affermato che" *all' annullamento dell' atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all' annullamento del contratto di cui all' art.2126 cc, consegue l' intangibilità sia della retribuzione percepita per l' attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati, ma consolidati, ex art.8 Dpr 818 / 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento* " . (Cass. 11 – 1 – 2017 n.482).

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione (cfr., Cass. S.U., 105549/08); anche nel caso in cui la promozione sia stata

Julia

illegittima, troverebbe applicazione l'art. 2126 c.c., in base al disposto del quale "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"; per la qual cosa, il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente (cfr., Cons. Stato n. 685/06).

Dunque, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale si deve concludere nel senso che la disposizione di cui all' art.2126 cc si applica al pubblico dipendente anche se abbia volto una attività in violazione di norme imperative, con la conseguenza che, una volta accertato l' effettivo svolgimento di mansioni superiori, correlate alla superiore qualifica, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione delle retribuzioni percepite in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. 5, n. 2833/01) poiché si trova in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all'annullamento del contratto di cui all'art. 2126 c.c.(e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009).

Quale sia la retribuzione dovuta è problema che si risolve nel senso che sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, mentre per individuare il parametro retributivo occorrerà ancora una volta esaminare il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel periodo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori.

Rapportando tali principi alla fattispecie in esame si deve riconoscere la fondatezza della domanda attorea, in riforma della decisione impugnata.



Dalla prova testimoniale è infatti emerso con assoluta certezza che il Puglisi era stato destinato al Lotto 26 e 25 Bis come Capo Lotto ed ha svolto le relative mansioni per tutto il periodo per cui ha avanzato la domanda giudiziale. I testi hanno riferito che egli svolgeva le attività di competenza della Direzione Lavori CAS provvedendo ed intervenendo alle attività di collaudo, curando la corrispondenza, le relazioni periodiche sui mezzi d'opera e sull'impiego degli operai, nonché sottoscrivendo gli statuti di avanzamento dei lavori, presenziando anche alle prove di carico e all'attività di cantiere. È stata fornita anche prova documentale dello svolgimento di tale attività, riguardante tutti gli aspetti della direzione del cantiere, che competono al capo lotto, quale era individuato come rappresentante del committente CAS nella direzione lavori. È innegabile che si tratti di una attività superiore a quella del geometra o tecnico proprio perché comporta il coordinamento e il controllo dell'attività di una unità organizzativa, quale deve essere considerato il cantiere per la costruzione del lotto di autostrada, che implica un grado di autonomia decisionale, competenza specialistica e responsabilità diretta, sicché non pare al Collegio che possono sussistere dubbi sulla riconducibilità di tali compiti alla qualifica di capo ufficio, livello A, con il profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa, secondo la previsione del regolamento aziendale. Poiché il Puglisi era inquadrato come geometra nel livello A1, si deve riconoscere il diritto alle retribuzioni corrispondenti alla qualifica superiore per tutto il periodo richiesto, con condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive corrispondenti in applicazione del richiamato principio di cui all'art.2126 cc, che stabilisce la salvezza degli effetti della nullità per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione poiché il diritto al trattamento economico corrispondente alle

Milani

mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione. Tale qualifica, alla quale vanno rapportate le differenze retributive, può quindi essere riconosciuta in quella di livello A secondo il ccnl Autostrade e Trafori, concretamente applicato di fatto dal Consorzio a tutti i suoi dipendenti nel periodo di tempo al quale si riferisce lo svolgimento delle mansioni superiori, sia sul piano dell' inquadramento degli stessi, sia sul piano del trattamento retributivo erogato.

Non può trovare applicazione l' eccezione di prescrizione quinquennale: il CAS non ha sollevato l' eccezione con la memoria di costituzione in primo grado depositata, comunque, ben oltre il termine di cui all' art.416.

La domanda va quindi accolta in riforma della decisione impugnata, condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 16 novembre 2005 fino al 28 febbraio 2007, sussumendo la fattispecie nella disposizione di cui all'art. 2126 c.c., conformemente all'indirizzo giurisprudenziale richiamato.

In ordine alla determinazione degli importi dovuti si condividono le conclusioni raggiunte dal CTU dott. Amagliani, che ha compiutamente calcolato le differenze su tutti gli elementi retributivi, non comprendendovi però la differenza sull' indennità di cantiere e per premio produttività, che va quindi riconosciuta senza la determinazione dell' importo relativo, ma soltanto la differenza sul trattamento di fine rapporto rispetto a quanto erogato.

Le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio per la soccombenza devono essere poste a carico del Consorzio e liquidate in favore del ricorrente in base all' impegno professionale e al valore della controversia. Le spese di CTU per le stesse ragioni vanno poste a carico del CAS.

Mille-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sull'appello proposto da PUGLISI ALFIO avverso la sentenza n. 648 / 2014 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:

in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di PUGLISI ALFIO alle differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafoni per lo svolgimento di mansioni superiori e per l'effetto condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal 15 novembre 2005 al 28 febbraio 2007, che determina nell'importo di € 4598,73, oltre all'importo corrispondente alle differenze sulla indennità di cantiere relativamente allo stesso periodo di tempo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell'art.22 comma 36 L 724 / 1994;

condanna il CAS alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in complessivi € 2565,50 per il primo grado e in € 2766,00 per il presente e pone le spese di CTU interamente a carico del CAS.

Messina, 25 settembre 2018.

Il Consigliere est.

(dott. L. Villari)

Julia

Il Presidente

(dott.ssa A. T. Rizzo)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato *Vittorio Lollo*

nell'interesse di *Regista Dello*

Messina, 24 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PANO)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con
formula esecutiva.

Messina, 22 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PANO)



Relata di notifica

Ad istanza come in atto io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il suo esteso atto a Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, consegnandone copia a

e me - a Metto. V.H. & A. P. G.
f.d.
Mul 31-10-2018

RG n. 41
Consulenza tecnica d'ufficio causa civile Consorzio Autostrade Siciliane contro Casella Pietro
contro Consorzio Autostrade Siciliane – Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – r.g.n.
414/2014

414/2014

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto, Domenico Amaglianì, dottore commercialista con studio in Messina via dei Mille 275, nominato consulente tecnico d'ufficio nella causa civile vertente tra Casella Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gatto contro il Consorzio Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Pustorino, ha prestato il giuramento di rito all'udienza del 23/03/2017 dopo avere accettato l'incarico di accertare "le differenze retributive per il periodo dal 16 novembre 2005 al 16 marzo 2007, nonché le differenze sul TFR, da quantificare sulla base di un duplice conteggio:

- 1) l'uno avendo riguardo alle differenze retributive nel trattamento economico liv. A1 (geometra addetto) ed il livello A (capo lotto) previsti dal C.C.N.L. Consorzi Autostrade Private;
 - 2) l'altro avendo riguardo alle differenze retributive nel trattamento economico C (corrispondente al livello A1 del geometra addetto) e il livello D (corrispondente al livello A capo lotto) previsti dal C.C.R.L. dei dipendenti della regione siciliana.

Lo scrivente, preliminarmente ha convocato le parti in causa per l'inizio delle operazioni di consulenza e l'esame della documentazione in atti

Nel corso della riunione è stato redatto il verbale che viene allegato alla
presente alla lettera "A".

FATTI

Consulente tecnico d'ufficio
Domenico Amaglani – dottore commercialista –
Via dei Mille 275 – 98123 Messina
Tel / Fax 0902927722 e-mail: domeamag@tin.it P.E.C.: domenicoamaglani@legalmail.it

Consulenza tecnica d'ufficio causa civile Consorzio Autostrade Siciliane contro Casella Pietro contro Consorzio Autostrade Siciliane – Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – r.g.n.

414/2014

Nei prospetti contabili allegati alla liquidazione disposta dal CAS a seguito della determina n. 1296, l'indennità di cantiere viene quantificata dall'azienda nella misura mensile di € 945,12 per il reclamato livello A e in € 568,10 per il livello A/I in godimento mentre il premio di produttività viene quantificato mensilmente dall'azienda in € 486,15 per il livello A ed in € 428,28 per il livello A/I.

Le differenze lorde mensili che ne discendono sono pari ad € 377,02 per l'indennità di cantiere e ad € 57,87 per il premio di produttività.

Si ritiene inoltre di dovere precisare che dall'esame dei cedolini paga allegati in atti, solo l'indennità di cantiere ha incidenza sul calcolo delle mensilità supplementari.

Nel caso in cui l'On.le Collegio Giudicante dovesse ritenere che su tali voci siano dovute le differenze mensili tra il reclamato livello A ed il livello A1 in godimento, lo scrivente ne indica i relativi importi:

- differenza mensile indennità di cantiere, comprensiva delle mensilità supplementari, € 377,02 per 19 mensilità (dal 16/11/2005 al 16/03/2007), quindi complessivi € 7.163,38 nel periodo;
 - differenza mensile premio produttività € 57,87 per 16 mensilità (dal 16/11/2005 al 16/03/2007), quindi complessivi € 925,92.

Sul trattamento di fine rapporto di lavoro – L'appellante sostiene che lo scrivente ha quantificato la differenza di TFR tenendo conto di un TFR corrisposto di € 87.750,69 invece che di un TFR di € 119.392,42 e che comunque, tenendo conto delle differenze retributive correttamente determinate, vi è comunque una differenza di TFR dovuta all'appellante pari ad € 1.537,17.

Consulente tecnico d'ufficio
Domenico Amaglianì – dottore commercialista –
Via dei Mille 275 – 98123 Messina

Via del Mille 275 - 98125 Messina
Tel / Fax 0902927722 e-mail: domeamag@tin.it P.E.C.: domenicoamagliani@legalmail.it

**DECRETO MINISTERO del TESORO
1° settembre 1998, n. 352**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

sommario

- Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Art. 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria)
- Art. 3 (Modalità di calcolo)
- Art. 4 (Imputazione della spesa)

MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopradetta deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dall'1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

Art. 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria)

1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima dell'1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3 (Modalità di calcolo)

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito

principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
E' escluso l'anatocismo.

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4 (Imputazione della spesa)

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli statuti di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

note

Id 671